

SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

1. Informazioni generali per la richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo e/o per la comunicazione di subaffidamento.

L'istanza di autorizzazione al subappalto/cottimo e/o la comunicazione di subaffidamento dovranno essere presentate a mezzo pec all'indirizzo appalti.insula@pec.it utilizzando la documentazione in formato word editabile messa a disposizione da Insula.

La documentazione deve essere compilata e firmata digitalmente dai sottoscrittori. (soltanto in casi eccezionali di impossibilità di sottoscrizione con firma digitale la documentazione verrà accettata con firma autografa e dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di valido documento di identità dei sottoscrittori).

N.B. Per subappalti e subaffidamenti nell'ambito di interventi finanziati ad es. da PN Metro Plus e/o PNRR, per i quali la normativa di settore richiede l'utilizzo di documentazione specifica che riporti loghi e diciture identificative delle fonti di finanziamento, nonché adempimenti diversi ed ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si invita l'appaltatore a richiedere la necessaria documentazione amministrativa all'Ufficio Gare e Appalti a mezzo pec all'indirizzo appalti.insula@pec.it oppure a mezzo mail all'indirizzo appalti@insula.it.

➤ PER I SUBAPPALTI

Unitamente all'istanza di autorizzazione (Modulo 1) ed all'ulteriore suddetta modulistica (dichiarazioni e moduli a cura del subappaltatore), dovrà essere trasmesso, inoltre, il DGUE a cura del subappaltatore; tale documento dovrà essere compilato secondo le indicazioni di seguito descritte alla sezione "DGUE del subappaltatore: informazioni per la compilazione".

Si invita l'Appaltatore a fornire al proprio subappaltatore il DGUE in formato XML "eDGUE-IT_request" scaricato dalla piattaforma telematica in fase di gara e relativo all'appalto di interesse.

Qualora l'Appaltatore riscontri difficoltà nell'eseguire il download del documento o non sia in grado di fornire al subappaltatore il modello di DGUE per la compilazione, potrà rivolgersi via mail all'indirizzo appalti@insula.it all'Ufficio Gare e Appalti.

⇒ Si precisa che nel caso di specie in cui il subappaltatore, nel Modulo 2, dichiara di applicare ai propri dipendenti impiegati nelle attività oggetto di subappalto un CCNL diverso da quello applicato dall'appaltatore o diverso ancora da quello indicato dalla Stazione Appaltante, lo stesso dovrà inoltre compilare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative di cui al Modulo 5 e presentare relativa documentazione a corredo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Qualora l'autorizzazione al subappalto sia condizionata al rilascio dell'informazione antimafia interdittiva di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante procederà a rilasciare l'autorizzazione al ricevimento dell'esito della stessa.

Decorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della banca dati nazionale unica, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, la Stazione Appaltante può procedere all'autorizzazione sotto condizione risolutiva anche in assenza dell'informazione antimafia, fatte salve tutte le conseguenze in caso di informativa ostativa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto.

È fatto divieto assoluto all'appaltatore, in assenza del provvedimento di autorizzazione emesso dalla Stazione Appaltante, di consentire al subappaltatore di eseguire parte dei lavori.

Il contratto di subappalto dovrà contenere tutte le clausole previste dalla normativa vigente; vedasi indicazioni e/o clausole tipo qui di seguito indicate alle rispettive sezioni 4. Contratto di subappalto: informazioni. e 5. Contratto di subappalto: clausole tipo.

➤ **PER I SUBAFFIDAMENTI**

Unitamente alla comunicazione di subaffidamento (Modulo 1), corredata della suddetta documentazione (dichiarazioni e moduli a cura del subaffidatario), si chiede vengano trasmessi, inoltre, i seguenti documenti: copia del contratto di subaffidamento, DURC in corso di validità e visura aggiornata dell'impresa subaffidataria (se disponibile).

Il subcontratto dovrà contenere tutte le clausole previste dalla normativa vigente per le quali si rinvia espressamente a quanto indicato nelle successive sezioni 4. Contratto di subappalto: informazioni. e 5. Contratto di subappalto: clausole tipo.

2. DGUE del subappaltatore: informazioni per la compilazione.

1. Accedere al seguente link
<https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>
2. Proseguire con la funzione “accedere al servizio di compilazione dei dati” per proseguire al link
<https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/avvio>
3. Effettuare la scelta “Sono un operatore economico”.
4. Nell'indicare quale operazione si vuole eseguire, effettuare la seguente scelta:
“Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante in fase di gara per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)”.
5. Caricato il file in formato XML “eDGUE-IT_request”, proseguire con il tasto “Avanti” per la compilazione del DGUE.
6. Nella Sezione A “Informazioni sull'operatore economico” alla voce RUOLO scegliere “Subappaltatore”.
7. Terminata la compilazione e se tutti i dati sono corretti, sarà possibile effettuare l'export del DGUE con la funzione “Esporta anteprima (PDF)”. Una volta scaricato il file PDF sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti; dovrà quindi essere firmato digitalmente e trasmesso alla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione per l'istruttoria del subappalto.
N.B. Riguardo la firma digitale del modello DGUE creato si raccomanda di utilizzare il formato CADES (estensione.p7m).

3. Verifiche dei requisiti di legge in capo al subappaltatore. Servizio di ANAC FVOE 2.0.

La Stazione Appaltante, per procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo al subappaltatore, accederà al fascicolo virtuale dello stesso utilizzando il servizio di ANAC FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore concede il proprio consenso al trattamento dei dati tramite FVOE con dichiarazione da rendersi nel Modulo 2 “Dichiarazione sostitutiva ad integrazione del DGUE”.

La Stazione Appaltante, per l'accesso al suddetto fascicolo, dovrà poi necessariamente acquisire l'autorizzazione esplicita dell'operatore economico; la richiesta di autorizzazione sarà avviata mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile all'interno del servizio FVOE 2.0.

Il subappaltatore è tenuto a concedere quanto prima la suddetta autorizzazione, pertanto, si invitano i subappaltatori a monitorare la ricezione di eventuali richieste di autorizzazione provenienti dalla Stazione Appaltante.

4. Contratto di subappalto: informazioni.

L'appaltatore deve trasmettere il contratto di subappalto/cottimo firmato digitalmente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; in alternativa, l'appaltatore potrà presentare in fase di richiesta di autorizzazione bozza del contratto di subappalto/cottimo.

4.1 Contratto di subappalto: contenuti

Dal contratto dovrà risultare quanto segue:

- la descrizione e l'importo delle lavorazioni/prestazioni affidate in subappalto/a cottimo, specificando le relative categorie generali e/o specialistiche di appartenenza, nonché se trattasi di categorie non scorporabili;
- gli oneri per la sicurezza ed i costi della manodopera che l'affidatario corrisponderà all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- le modalità di pagamento nei confronti del subappaltatore (pagamento diretto del subappaltatore / fatture quietanzate); se il subappaltatore microimpresa o piccola impresa intenda avvalersi del pagamento da parte dell'appaltatore dovrà risultare la rinuncia espressa al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, come da indicazioni ANAC con Comunicato del Presidente in data 25 novembre 2020;
- a pena di nullità del contratto stesso, la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. In assenza di tale clausola il subappalto/cottimo non sarà autorizzato (*vedasi clausola tipo*);
- l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore (*vedasi clausola tipo*);
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile tra appaltatore e subappaltatore (art. 119, comma 16);
- la responsabilità in solido di appaltatore e subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119, comma 6);
- la responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119, comma 12, quarto periodo);
- la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (art. 119, comma 6, secondo periodo); *tale responsabilità opera solo per il caso in cui sia manifesta la volontà a che il subappaltatore sia pagato direttamente dall'appaltatore; nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore sarà liberato dalla presente responsabilità solidale.*
- che il subappaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, le norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (art. 119, comma 7, secondo periodo);
- che il subappaltatore si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto della normativa di riferimento, trovando applicazione, difatti, anche per il subappaltatore stesso i dispositivi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; diversamente, anche nei confronti del subappaltatore saranno applicabili le penali per violazione delle predette clausole sociali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.
- il CCNL applicato dal subappaltatore al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del contratto di subappalto;
- l'impegno delle parti a che:
 - il subappaltatore garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - il subappaltatore riconosca ai propri lavoratori il trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore, inclusa l'applicazione, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, del medesimo contratto collettivo nazionale di

lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del subappalto le stesse tutele economiche e normative del contratto del contraente principale;

- il subappaltatore, nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia indicato nei documenti di gara, in presenza di prestazioni incorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., applichi per le prestazioni affidate in subappalto il medesimo contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del subappalto le stesse tutele economiche e normative dello stesso;

- le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del predetto Decreto (vedasi clausola tipo);

- che il subappaltatore è edotto degli obblighi in materia di "patente a crediti" derivanti dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, sostituito dall'art. 29, comma 19, lett. a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge dalla L. 56/2024, e si impegna ad adempiere alle disposizioni in esso previste, secondo le modalità di dettaglio stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024;

- la clausola con la quale il subappaltatore si impegna ad osservare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 24 novembre 2025 recante "*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*" e connesse attività di documentazione a comprova, pena l'applicazione della disciplina prevista in caso di violazione delle condizioni di esecuzione descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

(Per i subappalti nell'ambito di interventi affidati *ante* 02 febbraio 2026 il riferimento normativo è tuttora al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*")

4.2 Contratto di subappalto: Protocollo di legalità e clausole pattizie

Dal contratto di subappalto dovrà, inoltre, risultare che:

- le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto in data 09 ottobre 2025 finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile e consultabile sul sito della Regione Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Dovranno, inoltre, risultare le seguenti clausole contrattuali:

- Il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In ogni caso tale obbligo non è mai sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, ed il contratto è risolto immediatamente in caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

Inoltre, in caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

- Clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

- Clausola per cui, nel caso di cui sopra, sarà applicata all'impresa subappaltatrice, oggetto dell'informativa successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

■ In caso di contratti di subappalto aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss., della L. 190/2012:

Clausola risolutiva secondo la quale il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 o in caso di diniego di iscrizione alle c.d. White List quando lo stesso contratto sia stato stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 91 del predetto decreto o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

■ Il subappaltatore dovrà, altresì, impegnarsi ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo Interforze l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00;
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo Interforze l'applicazione di una penale pari al 2% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 10.000,00;
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo Interforze l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 15.000,00 e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1356 del codice civile.

Le suddette penali sono applicate dalla Stazione Appaltante e dalla Stessa incamerate per il tramite dell'impresa appaltatrice.

⇒ SUBCONTRATTI.

Dal contratto di subaffidamento dovrà risultare quanto segue:

■ a pena di nullità del contratto stesso, la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. In assenza di tale clausola il subaffidatario non sarà autorizzato ad accedere al cantiere;

■ che il subaffidatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto della normativa di riferimento, trovando applicazione, difatti, anche per il subcontraente stesso i dispositivi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; diversamente, anche nei confronti del subaffidatario saranno applicabili le penali per violazione delle predette clausole sociali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

■ le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subaffidamento determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del predetto Decreto (vedasi clausola tipo);

■ che il subcontraente è edotto degli obblighi in materia di "patente a crediti" derivanti dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, sostituito dall'art. 29, comma 19, lett. a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge dalla L. 56/2024, e si impegna ad adempiere alle disposizioni in esso previste, secondo le modalità di dettaglio stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Si aggiunge che anche ai subcontraenti, e a tutta la filiera di operatori economici dell'appaltatore, si applicano i medesimi vincoli ed obblighi incombenti sullo stesso, pertanto, dal contratto di subaffidamento dovrà risultare, inoltre:

■ che il subcontraente si impegna ad osservare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 24 novembre 2025 recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"* e connesse attività di documentazione a comprova, pena l'applicazione della disciplina prevista in caso di violazione delle condizioni di esecuzione descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto;

(Per i subcontratti nell'ambito di interventi affidati *ante* 02 febbraio 2026 il riferimento normativo è tuttora al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"*)

■ che le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto in data 09 ottobre 2025 finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile e consultabile sul sito della Regione Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;

■ le medesime clausole sopra specificate per il contratto di subappalto nel rispetto del citato Protocollo di legalità. (Si veda, inoltre, il seguente punto 5. “Contratto di subappalto: clausole tipo”)

ATTENZIONE:

- nel caso si opti per presentare la bozza del contratto tra appaltatore e subappaltatore/cottimista, il contratto definitivo (con data posteriore all'autorizzazione) dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- nel caso si opti per presentare direttamente il contratto definitivo tra appaltatore e subappaltatore/cottimista, il contratto di subappalto/cottimo dovrà riportare la seguente clausola:

Art. (...) Validità del contratto

“L'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto/cottimo da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui la Stazione Appaltante non autorizzi il subappalto, il presente contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice, o diffida, con semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare pretese di indennizzo a qualsivoglia titolo”.

N.B. In caso di RTI costituito il contratto di subappalto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo ed, eventualmente, per presa visione dall'impresa mandante; analogamente, in caso di consorzio è quest'ultimo, eventualmente in forma congiunta con l'impresa consorziata esecutrice, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il contratto di subappalto.

5. Contratto di subappalto: clausole tipo.

➤ schema clausola art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (trattamento economico e normativo dei dipendenti, CCNL, standard qualitativi e prestazionali)

Art. (...) Obblighi del subappaltatore relativi a CCNL, trattamento economico e normativo dei dipendenti e standard qualitativi e prestazionali

Il subappaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, le norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale.

Il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti impiegati nelle attività in subappalto è il seguente:
..... identificato dal codice unico alfanumerico

Essendo le attività oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente ed incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (nel caso trattasi di lavori) ovvero coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto (nel caso trattasi di servizi e forniture), il subappaltatore garantisce l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale ovvero indicato dalla Stazione Appaltante, oppure applica un differente contratto collettivo, garantendo ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore ovvero indicato dalla Stazione Appaltante.

(per prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, per le quali la S.A. abbia individuato un diverso CCNL ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzare la seguente clausola tipo)

Configurando le attività oggetto di subappalto prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, individuate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore garantisce l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, garantendo ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

Il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti impiegati in suddette attività è il seguente:
..... identificato dal codice unico alfanumerico

➤ schema clausola revisione prezzi

Art. (...) Clausole sulla revisione prezzi

Per le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di subappalto in tema di revisione dei prezzi si applicano le disposizioni e le modalità di attuazione a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma 2 del predetto articolo 60.

➤ schema clausola art. 2359 cc "Società controllate e società collegate"

Art. (...) Situazioni di collegamento o controllo tra appaltatore e subappaltatore

Secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le parti attestano che sussistono/non sussistono eventuali forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile tra l'appaltatore ed il titolare del subappalto o del cottimo.

➤ schema clausola tracciabilità flussi finanziari

Art. (...) Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Insula spa, identificato con il CIG n. (...) e CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Insula spa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati determina la risoluzione del presente contratto.

➤ schema clausola C/C dedicato

Art. (...) Comunicazione del C/C dedicato

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 il subappaltatore utilizza il seguente conto corrente bancario/postale:

banca, Abi, filiale di, Cab, c/c n., Iban,

su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.

2. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso sono le seguenti: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

➤ schema clausole Protocollo di legalità

Art. (...) Protocollo di legalità e penali per violazione delle clausole di cui al Protocollo di legalità

1. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto in data 09 ottobre 2025 finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e

del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile e consultabile sul sito della Regione Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

3. Il presente contratto è, inoltre, risolto immediatamente ed automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto/subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata all'impresa subappaltatrice/subaffidataria, oggetto dell'informativa successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. *(in caso di contratti di subappalto aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss., della L. 190/2012)*: Il presente contratto è, altresì, sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 o in caso di diniego di iscrizione alle c.d. White List quando lo stesso contratto sia stato stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 91 del predetto decreto o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

5. Il subappaltatore/subcontraente si impegna, inoltre, ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo Interforze l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00;
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo Interforze l'applicazione di una penale pari al 2% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 10.000,00;
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo Interforze l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 15.000,00 e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1356 del codice civile.

Le suddette penali sono applicate dalla Stazione Appaltante e dalla Stessa incamerate per il tramite dell'impresa appaltatrice.